

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1569)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1961

Disposizione relativa al delitto di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — La 2^a Commissione del Senato riprendendo in esame il testo del disegno di legge n. 225-B — concernente la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, accettò gli emendamenti proposti dalla Camera agli articoli da 1 ad 8 del provvedimento, ma non ritenne di poter accettare l'articolo 9 del testo approvato alla Camera in quanto contrastante con la Costituzione. La disposizione dell'articolo 9 infatti che ammetteva espressamente l'estradizione per i reati di genocidio previsti dal disegno di legge, veniva a contraddire l'ultimo comma dell'articolo 10 della Costituzione che dispone « Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici » e l'articolo 26 della Costituzione per il quale l'estradizione non è ammessa in alcun caso per reati politici.

Alla Commissione di giustizia del Senato parve che la questione di costituzionalità non potesse essere risolta se non con una legge costituzionale. Pertanto nella relazione sul disegno di legge ritornato al proprio esame è stata proposta all'Assemblea la eliminazione dal testo dell'articolo 9 e la presentazione di un disegno di legge costituzionale che contenesse la disposizione stralciata, modificando così la norma già citata sui reati politici.

Con il presente disegno di legge costituzionale il sottoscritto adempie quindi l'incarico avuto dalla Commissione completandone la soluzione proposta. E lo raccomanda alla approvazione del Senato come quello che rispettando le convenzioni internazionali sottoscritte e accettate dall'Italia le armonizza con la Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati reati politici, ai fini della estradizione.